2024/1093

16.5.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 254/2023

del 27 ottobre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/1093]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (¹), quale rettificato in GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 100.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 abroga il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (²), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al capo I, parte 1.1, dopo il punto 11bza (Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"11bzb.

32022 R 2292: Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1), quale rettificato in GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 100";

- 2. al capo II, dopo il punto 31qy (Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione) è inserito il punto seguente:
 - "31qz. **32022 R 2292**: Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1), quale rettificato in GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 100";

⁽¹⁾ GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18.

GU L del 16.5.2024

3. il testo del capo I, parte 1.1, punto 11bi (Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione), e del capo II, punto 31qi (Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione), è soppresso.

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

 al capitolo XII, dopo il punto 164zc (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione) è inserito il punto seguente:

"164zd

32022 R 2292: Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1), quale rettificato in GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 100";

2. il testo del punto 164i (Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione) è soppresso.

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2022/2292, quale rettificato in GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 100, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2023

Per il Comitato misto SEE Il presidente Pascal SCHAFHAUSER

2/2

Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.